

IMPOSTA DI SCOPO

Informazioni generali

COS'E' L'IMPOSTA DI SCOPO

La legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Finanziaria 2007), all'art. 1, comma 145 e seguenti, ha previsto per i Comuni la facoltà di istituire una nuova imposta denominata "Imposta di Scopo", destinata esclusivamente alla parziale copertura delle spese per la realizzazione di opere pubbliche.

Con la delibera n. 21 del 27/03/2007 il Consiglio Comunale ha approvato il regolamento che istituisce l'imposta per gli anni dal 2007 al 2011, destinandola al finanziamento della realizzazione del nuovo tratto di strada che collega la Via Cà Fabbro con la Via Ponte Ventena, il cui costo ammonta a €. 2.500.000,00.

BASE IMPONIBILE E SOGGETTI PASSIVI

L'imposta di Scopo è determinata applicando alla base imponibile dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) di cui al Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 e successive modificazioni, **un'aliquota dello 0,5 per mille, ma deve essere versata separatamente rispetto all'ICI.**

E' soggetto all'imposta chi è proprietario di fabbricati, aree fabbricabili, terreni agricoli, situati nel territorio del Comune di Morciano di Romagna, o il titolare di diritto di usufrutto, uso, abitazione, superficie, enfiteusi. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.

Per quanto non espressamente contemplato nel regolamento si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di imposta comunale sugli immobili con particolare riferimento alle riduzioni di imposta, disciplinate dagli artt. 8 e 9 del Dlgs n. 504/1992, ed alle esenzioni dall'imposta di cui all'art. 7 del medesimo decreto legislativo.

ESENZIONI

Sono **esenti** dal pagamento dell'imposta di scopo:

- l'unità immobiliare adibita ad **abitazione principale** del soggetto passivo e relativa pertinenza, classificata nelle categorie C/2, C6/ C/7 (garage o posto auto e una cantina o ripostiglio).
- le **unità immobiliari assimilate** in base all'articolo 5 del regolamento comunale ICI **all'abitazione principale**, quali:
 - 1) unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti, qualora ricorrano le condizioni previste dal regolamento ICI;
 - 2) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
 - 3) gli alloggi regolarmente assegnati dall'Azienda Casa Emilia Romagna (A.C.E.R.);
 - 4) l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, a condizione che nella stessa abbiano la residenza anagrafica;
 - 5) l'abitazione posseduta da cittadino italiano residente all'estero, a condizione che non risulti locata.

VERSAMENTO

L'imposta complessivamente dovuta per l'anno in corso, se superiore all'importo minimo di € 2,00, **deve essere versata in unica soluzione entro il 16 dicembre**, data di scadenza per il versamento del saldo dell'imposta comunale sugli immobili, con arrotondato all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

SCADENZE DI PAGAMENTO

Anno 2007:	entro il 17 dicembre 2007
Anno 2008:	entro il 16 dicembre 2008
Anno 2009:	entro il 16 dicembre 2009
Anno 2010:	entro il 16 dicembre 2010
Anno 2011:	entro il 16 dicembre 2011

DOVE PAGARE

Il versamento dell'imposta può essere effettuato:

- su **conto corrente postale n. 85064822** intestato a "COMUNE DI MORCIANO DI ROMAGNA - IMPOSTA DI SCOPO", utilizzando l'apposito bollettino di versamento denominato dedicato all'imposta di scopo;
- mediante MODELLO F24;
- presso tutti gli sportelli del tesoriere comunale **BANCA MALATESTIANA senza addebito di spese**. In questo caso sarà comunque necessario presentare il bollettino postale precompilato.

DOVE RIVOLGERSI:

UFFICIO TRIBUTI

Piazza del Popolo n. 1- 47833 Morciano di Romagna

Orario: da lunedì a venerdì 10-13.00; giovedì 15-17

e-mail: tributi@morciano.it

Telefono: 0541 851943 Fax: 0541 987581

Legge 27 dicembre 2006, n. 296

(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato)

Articolo 1

145. A decorrere dal 1° gennaio 2007, i comuni possono deliberare, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, l'istituzione di un'imposta di scopo destinata esclusivamente alla parziale copertura delle spese per la realizzazione di opere pubbliche individuate dai comuni nello stesso regolamento tra quelle indicate nel comma 149 del presente articolo.

146. Il regolamento che istituisce l'imposta determina:

- a) l'opera pubblica da realizzare;
- b) l'ammontare della spesa da finanziare;
- c) l'aliquota di imposta;
- d) l'applicazione di esenzioni, riduzioni o detrazioni in favore di determinate categorie di soggetti, in relazione all'esistenza di particolari situazioni sociali o reddituali, con particolare riferimento ai soggetti che già godono di esenzioni o di riduzioni ai fini del versamento dell'imposta comunale sugli immobili sulla prima casa e ai soggetti con reddito inferiore a 20.000 euro;
- e) le modalità di versamento degli importi dovuti.

147. L'imposta è dovuta, in relazione alla stessa opera pubblica, per un periodo massimo di cinque anni ed è determinata applicando alla base imponibile dell'imposta comunale sugli immobili un'aliquota nella misura massima dello 0,5 per mille.

148. Per la disciplina dell'imposta si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta comunale sugli immobili.

149. L'imposta può essere istituita per le seguenti opere pubbliche:

- a) opere per il trasporto pubblico urbano;
- b) opere viarie, con l'esclusione della manutenzione straordinaria ed ordinaria delle opere esistenti;
- c) opere particolarmente significative di arredo urbano e di maggior decoro dei luoghi;
- d) opere di risistemazione di aree dedicate a parchi e giardini;
- e) opere di realizzazione di parcheggi pubblici;
- f) opere di restauro;
- g) opere di conservazione dei beni artistici e architettonici;
- h) opere relative a nuovi spazi per eventi e attività culturali, allestimenti museali e biblioteche;
- i) opere di realizzazione e manutenzione straordinaria dell'edilizia scolastica.

150. Il gettito complessivo dell'imposta non può essere superiore al 30 per cento dell'ammontare della spesa dell'opera pubblica da realizzare.

151. Nel caso di mancato inizio dell'opera pubblica entro due anni dalla data prevista dal progetto esecutivo i comuni sono tenuti al rimborso dei versamenti effettuati dai contribuenti entro i due anni successivi .